

I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA IL NUOVO BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESSE

LE PICCOLE SOCIETA' E LE MICRO IMPRESSE

Le società di minori dimensioni godono di semplificazioni in merito alla stesura del bilancio. In particolare le semplificazioni riguardano:

- 1) LE IMPRESE CHE POSSONO REDIGERE IL **BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA** (art. 2435-bis C.C.)
- 2) LE **MICRO IMPRESSE** (art. 2435-ter C.C.)

Il nuovo decreto legislativo 139/2015 ha mantenuto la categoria delle piccole società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ed ha introdotto la nuova categoria delle micro imprese.
Non è stata introdotta, invece, la categoria delle medie imprese, i cui adempimenti di bilancio sono, perciò, indistinti rispetto a quelli previsti per le società di grandi dimensioni.

In sintesi, quindi, il codice civile riconosce ai fini della redazione del bilancio:

MICRO IMPRESSE

PICCOLE SOCIETA'

NON-PICCOLE SOCIETA'



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA IL NUOVO BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESSE

LE PICCOLE SOCIETA' E LE MICRO IMPRESSE

La redazione del bilancio in forma semplificata è un obbligo o una facoltà?

«È opportuno premettere che, anche nella novellata versione del codice, le società di minori dimensioni **hanno “facoltà” di godere delle semplificazioni previste** (anche solo di alcune di queste), redigendo bilanci in forma semplificata. Questo significa che tali società, laddove lo ritenessero opportuno, possono utilizzare le disposizioni del bilancio redatto in forma “ordinaria” (oppure, per le micro-impresse, anche talune del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, cc).

Peraltro, vale la pena ricordare che è sempre valida la previsione di dover riportare “informazioni complementari”, laddove queste siano necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale (art.2423, co.3, cc) » (Doc. FNC 15/01/2016).



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

LE PICCOLE SOCIETA' CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA - ART. 2435-BIS C.C.

CHI PUO' REDIGERE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

I parametri delle piccole società sono rimasti invariati rispetto alla previgente disciplina. Quindi:

sono piccole e possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (vale a dire titoli negoziati in Borsa) e che, se sono appena costituite, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato DUE dei seguenti limiti:

- 1) TOTALE ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE: euro 4.400.000
- 2) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: euro 8.800.000
- 3) DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO: 50 unità

Specularmente, una società «esce» dalla categoria delle piccole, quando supera per due esercizi consecutivi le predette soglie.

Quando si passa da un bilancio in forma abbreviata ad uno in forma ordinaria e viceversa?

A titolo esemplificativo, si supponga che una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria non superi due dei tre limiti dell'art 2435-bis, co.1 per gli esercizi 2014 e 2015. In questa circostanza, si suggerisce di redigere in forma abbreviata il bilancio a partire dall'esercizio 2016.

Viceversa, ai fini dell'obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all'esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti.

Si consideri, ad esempio, la situazione in cui una società che redigeva il bilancio in forma abbreviata, superi due dei tre limiti dell'art 2435-bis, co.1 per gli esercizi 2014 e 2015. In tale fattispecie, si ritiene preferibile, sempre in ottica prudenziale, redigere già il bilancio 2015 in forma ordinaria (Doc. FNC 15/01/2016).



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN **FORMA ABBREVIATA**

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA - ART. 2435-BIS C.C.

LE SEMPLIFICAZIONI DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Le semplificazioni di cui godono i bilanci in forma abbreviata, rispetto ai bilanci in forma ordinaria, riguardano:

- Il contenuto degli schemi di bilancio;
- Il contenuto della nota integrativa;
- l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;
- L'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione a certe condizioni;
- L'applicazione dei criteri di valutazione

IL CONTENUTO DEGLI SCHEMI DI BILANCIO - LO STATO PATRIMONIALE

Con riferimento allo schema di stato patrimoniale, la novità più rilevante riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte al netto degli ammortamenti, come nei bilanci in forma ordinaria, con obbligo di indicare nella nota integrativa, i movimenti delle immobilizzazioni.

Di seguito si riporta per intero lo schema di stato patrimoniale com'è, fino a tutto l'esercizio 2015 e come sarà dall'esercizio 2016.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LO STATO PATRIMONIALE – ART. 2435-bis c.c.

Schema di Stato patrimoniale per i bilanci fino all'esercizio 2015

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

Valore delle immobilizzazioni immateriali lorde a dedurre
- fondi di ammortamento
- svalutazioni

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

Valore delle immobilizzazioni immateriali lorde a dedurre
- fondi di ammortamento
- svalutazioni

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

Valore delle immobilizzazioni finanziarie.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B)

Schema di Stato patrimoniale a partire dai bilanci relativi all'es. 2016

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

Valore delle immobilizzazioni immateriali nette.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

Valore delle immobilizzazioni materiali nette.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

Valore delle immobilizzazioni finanziarie.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B)



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LO STATO PATRIMONIALE – ART. 2435-bis c.c.

Schema di Stato patrimoniale per i bilanci fino all'esercizio 2015

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

Valore delle rimanenze.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- Crediti esigibili entro 12 mesi

- Crediti esigibili oltre 12 mesi

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

Valore delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

Valore delle disponibilità liquide.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:

Valore dei ratei e risconti attivi:

Valore del disaggio sui prestiti.

Totale.

Schema di Stato patrimoniale a partire dai bilanci relativi all'es. 2016

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

Valore delle rimanenze.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- Crediti esigibili entro 12 mesi

- Crediti esigibili oltre 12 mesi

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

Valore delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

Valore delle disponibilità liquide.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti:

Valore dei ratei e risconti attivi.

Totale.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LO STATO PATRIMONIALE – ART. 2435-bis c.c.

Schema di Stato patrimoniale per i bilanci fino all'esercizio 2015

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

Valore dei fondi per rischi ed oneri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

Importo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Totale.

D) Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- Debiti esigibili entro 12 mesi;

- Debiti esigibili oltre 12 mesi.

Totale.

E) Ratei e risconti, **con separata indicazione dell'aggio su prestiti:**

Valore dei ratei e risconti passivi:

Valore degli aggi sui prestiti.

Totale.

Schema di Stato patrimoniale a partire dai bilanci relativi all'es. 2016

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale

B) Fondi per rischi e oneri:

Valore dei fondi per rischi ed oneri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

Importo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Totale.

D) Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- Debiti esigibili entro 12 mesi;

- Debiti esigibili oltre 12 mesi.

Totale.

E) Ratei e risconti.

Valore dei ratei e risconti passivi.

Totale.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LO STATO PATRIMONIALE – ART. 2435-bis c.c.

Schema di Stato patrimoniale per i bilanci fino all'esercizio 2015

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.

Schema di Stato patrimoniale a partire dai bilanci relativi all'es. 2016

ABROGATO

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN **FORMA ABBREVIATA**

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA - ART. 2435-BIS C.C.

IL CONTENUTO DEGLI SCHEMI DI BILANCIO – IL CONTO ECONOMICO

Le modifiche allo schema di conto economico sono la conseguenza di alcune nuove disposizioni: è eliminata la parte straordinaria e, con riferimento all'area finanziaria, sono integrati i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate.

Di seguito si riporta per intero lo schema di conto economico com'è, fino a tutto l'esercizio 2015 e come sarà dall'esercizio 2016.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN **FORMA ABBREVIATA** – IL CONTO ECONOMICO – art. 2435-bis c.c.

Schema di Conto economico per i bilanci fino all'esercizio 2015

- A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci: A2 e A3.

Totale valore della produzione (A).

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci: B9 (c), B9 (d), B9 (e).

Schema di Conto economico a partire dai bilanci relativi all'es. 2016

- A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci: A2 e A3.

Totale valore della produzione (A).

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci: B9 (c), B9 (d), B9 (e).



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN **FORMA ABBREVIATA** – IL CONTO ECONOMICO – art. 2435-bis c.c.

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci:
B10 (a), B10 (b), B10 (c).

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale costi della produzione (B).

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci:
B10 (a), B10 (b), B10 (c).

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale costi della produzione (B).

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – IL CONTO ECONOMICO

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci: C16 (b), C16 (c).

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci:

D18 (a), D18 (b), D18 (c).

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;**

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**

Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci: C16 (b), C16 (c).

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci:

D18 (a), D18 (b), D18 (c), D18 (d).

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – IL CONTO ECONOMICO

Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci:
D19 (a), D19 (b), D19 (c).

Totale delle rettifiche (18 – 19).

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.

Possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci:
D19 (a), D19 (b), D19 (c), D19 (d).

Totale delle rettifiche (18 – 19).

ABROGATO

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio.

I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LA NOTA INTEGRATIVA

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA - ART. 2435-BIS C.C.

LA NOTA INTEGRATIVA

Sono concesse alle società piccole una serie di importanti semplificazioni concernenti la redazione della nota integrativa. Mentre il vecchio art. 2427 indica quello che le piccole imprese possono non indicare nella nota integrativa, il nuovo art. 2427 indica, invece, cosa inserire in nota integrativa.

Pertanto, la nota integrativa deve contenere le informazioni relative a:

- 1- criteri di valutazione,
- 2- movimenti delle immobilizzazioni,
- 6 - debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali,
- 8 - oneri finanziari imputati ai valori dell'attivo,
- 9 - impegni, garanzie e passività potenziali,
- 13 - elementi di ricavo e costo eccezionali,
- 15 - numero medio dei dipendenti,
- 16 - rapporti economici con amministratori e sindaci,
- 22 bis - operazioni con parti correlate,
- 22 ter - accordi fuori bilancio,
- 22 quater - fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio,
- 22 sexies - dati dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato.

Rispetto alla situazione precedente la nota integrativa risulta semplificata, tuttavia in alcuni casi l'obbligo di informativa, rispetto alla situazione precedente, aumenta: è il caso degli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali che devono essere illustrati anche a causa dell'abrogazione della parte straordinaria del conto economico, oppure il caso dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che devono essere descritti nella nota integrativa anziché nella relazione sulla gestione.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LA NOTA INTEGRATIVA

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA - ART. 2435-BIS C.C.

LA NOTA INTEGRATIVA

Tuttavia, le informazioni da fornire nella nota integrativa non si limitano a quanto previsto dall'art. 2427 C.C.. La nuova versione dell'art. 2427 ricorda, infatti, che sono riportate nella nota integrativa del bilancio delle piccole società anche le indicazioni concernenti:

- l'informazione complementare necessaria per ottenere una **rappresentazione veritiera e corretta**;
- i criteri illustrativi della modalità con cui è stata data attuazione al **principio della rilevanza**;
- la motivazione che ha portato alla **deroga dell'adozione delle norme del codice civile** nonché l'influenza che l'applicazione della stessa ha sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;
- la presentazione distinta **delle voci oggetto di raggruppamento**, quando tale raggruppamento è stato effettuato per favorire la chiarezza del bilancio;
- la segnalazione e il commento della non **comparabilità** e dell'adattamento o dell'impossibilità dell'adattamento di ogni voce con quella corrispondente dell'esercizio precedente;
- l'annotazione, qualora sia necessari ai fini della comprensione del bilancio, dell'appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto, nel caso in cui un **elemento dell'attivo o del passivo ricada sotto più voci dello schema**;
- la ragione per cui in sede di prima iscrizione di una partecipazione controllata o collegata con il criterio del metodo del patrimonio netto, è iscritta in bilancio l'eccedenza del costo di acquisto rispetto al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata;
- la spiegazione **del metodo di ammortamento dell'avviamento**.

Non è più richiesto invece, di iscrivere le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati.

Di seguito si riportano a confronto, la nota integrativa ex art. 2427 c.c. delle imprese minori in vigore fino all'esercizio 2015 e la nota integrativa ex art. 2427 c.c. ed art. 2435-bis c.c. delle imprese minori a partire dal 1° gennaio 2016.

I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LA NOTA INTEGRATIVA

Fino all'esercizio 2015

Art. 2427 c.c. (Contenuto della nota integrativa)

1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "**costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità**, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

Dall'esercizio 2016

Art. 2427 c.c. (Contenuto della nota integrativa)

1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "**costi di sviluppo**", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LA NOTA INTEGRATIVA

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito

~~3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio~~

~~4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;~~

~~5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito~~



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LA NOTA INTEGRATIVA

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

~~7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, **quando il loro ammontare sia apprezzabile**, nonché la composizione della voce "altre riserve";~~

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie ~~e con specifica~~ ripartizione secondo le aree geografiche;

~~6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;~~

~~6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;~~

~~7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve";~~

~~7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;~~

I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LA NOTA INTEGRATIVA

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

~~9) gli **impegni** non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;~~

~~10) **se significativa**, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;~~

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

~~13) **la composizione delle voci: "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;**~~

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) l'importo complessivo degli **impegni**, delle **garanzie** e delle **passività potenziali** non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza **eccezionali**;

I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LA NOTA INTEGRATIVA

14) un apposito prospetto contenente:

- a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;

14) un apposito prospetto contenente:

- a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e egli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LA NOTA INTEGRATIVA

~~17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;~~

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, **i warrants, le opzioni** e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LA NOTA INTEGRATIVA

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse **siano rilevanti** e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

~~21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;~~

~~22) le operazioni di **locazione finanziaria** che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.~~

22-bis) le operazioni realizzate con **parti correlate**, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, **qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato**. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di **accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**, con indicazione del loro ~~effetto patrimoniale, finanziario ed economico~~, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA – LA NOTA INTEGRATIVA

22-quater) **la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico** dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

~~22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile copia del bilancio consolidato.~~

~~22-sexies) Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.~~

~~22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.~~



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI INNOVAZIONI RIGURDANTI IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

GLI SCHEMI DI BILANCIO IN **FORMA ABBREVIATA** – ALTRE SEMPLIFICAZIONI

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA - ART. 2435-BIS C.C.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata **sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.**

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Rimane confermata la disposizione per la quale le società piccole **possono non redigere la relazione sulla gestione** se forniscono le informazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. (numero e valore nominale delle azioni possedute, acquistate e alienate) nella nota integrativa.

I CRITERI DI VALUTAZIONE

Alle piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata non si applicano i nuovi criteri di valutazione introdotti dal D.Lgs. 139/2015 per le imprese non piccole relative al costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, per i crediti ed i debiti. Rimangono perciò validi gli attuali criteri di valutazione: costo di acquisto per i titoli immobilizzati, valore di presumibile realizzo per i crediti e valore nominale per i debiti. Non è previsto, invece, nessun esonero per quanto riguarda le novità in materia di derivati. Si evidenzia, in ogni caso, che l'esenzione è una facoltà concessa in ottica semplificatoria dal legislatore, ma le piccole imprese possono sempre adottare le nuove disposizioni del Codice Civile.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI IL NUOVO BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESE

LE MICRO-IMPRESE

IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE - ART. 2435-TER C.C.

CHI SONO LE MICRO-IMPRESE

Sono micro-imprese le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (vale a dire titoli negoziati in Borsa) che, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi non hanno superato DUE dei seguenti limiti:

- 1) TOTALE ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE: euro 175.000
- 2) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: euro 350.000
- 3) DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO: 5 unità

Specularmente, una società «esce» dalla categoria delle micro-imprese quando supera per due esercizi consecutivi le predette soglie.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI IL NUOVO BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESSE

LE MICRO-IMPRESSE

IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE - ART. 2435-TER C.C.

Le disposizioni relative alle micro-imprese sono completamente nuove.

Si riporta integralmente il contenuto dell'art. 2435-ter C.C.

Articolo 2435 ter - Bilancio delle micro-imprese (1) - In vigore dal 01/01/2016

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;*
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;*
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.*

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;*
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);*
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.*

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 13, decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139. Per l'applicazione di tale disposizione vedasi l'art. 12, comma 1 del citato decreto legislativo n. 139 del 2015.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI IL NUOVO BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESE

LE MICRO-IMPRESE

IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE - ART. 2435-TER C.C.

LE SEMPLIFICAZIONI DEL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE

I bilanci delle micro-imprese beneficiano di ulteriori semplificazioni rispetto a quelle dei bilanci in forma abbreviata, e riguardano:

- Il contenuto degli schemi di bilancio;
- L'esonero dalla redazione della nota integrativa a certe condizioni;
- l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;
- L'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione a certe condizioni;
- L'applicazione dei criteri di valutazione.



I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE IMPRESE MINORI IL NUOVO BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESSE

LE MICRO-IMPRESSE

IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE - ART. 2435-TER C.C.

IL CONTENUTO DEGLI SCHEMI DI BILANCIO

Le micro-imprese redigono lo stato patrimoniale ed il conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata.

L'ESONERO DALLA REDAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, sono contenute le informazioni relative a:

- 9 - impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili,
- 16 - compensi degli amministratori.

L'ESONERO DALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario

L'ESONERO DALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione se, in calce allo stato patrimoniale, forniscono le informazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. (numero e valore nominale delle azioni possedute, acquistate e alienate).

L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Per le micro-imprese sono riproposte le semplificazioni concernenti i criteri di valutazione delle piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Quindi, sono esentate dall'applicazione del nuovo criteri del costo ammortizzato.

Oltre a questo, tuttavia, alle micro-imprese, non si applicano (nel senso che hanno l'obbligo di non applicare e non la facoltà) le seguenti norme del codice civile:

- art. 2423, co. 5 (vecchio co. 4 rinominato), c.c.: "se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata";
- art. 2426, co. 1 nuovo n. 11-bis c.c. relativo alla contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati.